COMUNE DI BOVA

Chòra tu Vùa

Provincia di Reggio Calabria

Area Tecnica

Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 25/08/2015

89033 Bova – Piazza Roma, 1- Tel. 0965.762013- Fax 0965.762010

E-mail:info@comunedibova.it – www.comunedibova.it

Pec: comunedibova@pec-cert.it

INDICE

Articolo 1. FINALITA'
Articolo 2. OGGETTO E DISCIPLINA
Articolo 3. AREE AMMESSE
Articolo 4. SOGGETTI AMMESSI
Articolo 5. INTERVENTI AMMESSI
Articolo 6. RICHIESTA DI AFFIDAMENTO
Articolo 7. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI
Articolo 8. PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 9. DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO
Articolo 10. RESPONSABILITA'
Articolo 11. CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

ART. 1
FINALITA'

1) L'Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche,urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende regolamentare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici o privati,parrocchia, singoli cittadini, associazioni, enti, scuole, negozi, bar, studi professionali che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 4 (soggetti affidatari), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.
2) L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 2
OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.
2. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

6. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

ART. 3
AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono :
   - le aree destinate a verde dal vigente strumento urbanistico
   - Aiuole
   - Fioriere e vasi in genere
   - aiuole mobili destinate all'arredo urbano
   - piazzette e slarghi
2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare sarà pubblicato unitamente al presente Regolamento sul portale del Comune e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on- line e nel sito istituzionale dell'Ente.
3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal l'Ufficio Tecnico.

ART. 4
SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:
   a) cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
   b) soggetti pubblici o privati;
   c) parrocchia,
   d) scuole
   e) organizzazioni di volontariato;
   f) operatori commerciali;

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

ART. 5
INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
2. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell'Ufficio Tecnico . I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con l'Ufficio Tecnico.

ART. 6
RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Comune di Bova - Ufficio Tecnico secondo lo schema "Istanza di adozione " – modello B) , in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento.
2. Per richieste di intervento ordinario (art. 5 comma 1- valutazione rimessa alla Giunta Comunale) , successivamente l'Ufficio Tecnico predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa congiuntamente con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.
3. In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5 comma 2) o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa alla Giunta Comunale), la richiesta di affidamento corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta,

viene esaminata dalla Giunta Comunale che, acquisito il parere dell'Ufficio Tecnico competente e valutata la richiesta, delibera l'assegnazione in affidamento dell'area verde e la stipula della convenzione.

4. L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune.

5. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria (art. 5 comma 1) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
- piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

b) se gli interventi sull'area prevedono la riqualificazione e manutenzione (art. 5 comma 2) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
- relazione descrittiva e tavole di progetto dell'intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti, la specifica delle piante da mettere a dimora ed il successivo piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

8. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

9. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

ART. 7
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio Tecnico ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dall'Ufficio Tecnico;

7. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Tecnico, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 3.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Tecnico onde consentire l'adozione dei necessari interventi.
9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.
11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.
13. E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

ART. 8
PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitato essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

5. L'Amministrazione Comunale garantirà un ritorno di immagine dell'affidatario, consistente:

a) nella visibilità in apposite sezioni del sito internet del Comune dedicate al progetto;
b) nella possibilità di installare, qualora interessato, sull'area oggetto dell'intervento o nelle immediate vicinanze, in caso di contrasto con la vigente normativa in tema di pubblicità in vista da strade, delle targhe di ringraziamento, conformi alle disposizioni della normativa vigente e secondo le prescrizioni vincolanti dell'Amministrazione, sulle quali dovrà essere apposta la seguente dicitura: "PER L'ADOZIONE E LA CURA DI QUESTA AREA IL COMUNE DI BOVA RINGRAZIA…….. " con indicazione della denominazione del soggetto che si farà carico dell'adozione (es: Azienda, parrocchia, associazione,soggetto privato,enti, ecc.).
c) cerimonia annuale durante la quale verrà premiato la migliore area,spazio verde, aiuole, fioriere e vasi in genere, piazzette e slarghi con il conferimento di una pergamena agli affidatari dell'area .

ART. 9
DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare tre anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione, si rinnova per ulteriori successivi tre anni se non viene inoltrata disdetta 60 giorni precedenti alla naturale scadenza della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune di Bova – Ufficio Tecnico attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione:

- per ragioni di interesse pubblico,
- per cambio di destinazione , alterazione o danneggiamento dello dell'area data in affidamento,

- per mancato avvio del progetto di sistemazione dell'area verde entro tre mesi dalla consegna o per mancata rispondenza al programma di manutenzione come da assegnazione,
- sempre e comunque, quando venga impedito e/o ostacolato, in qualsiasi modo,l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale (come da art. 7 comma 7), nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico , con un anticipo di almeno 60 giorni, in tal caso sarà predisposto un sopralluogo congiunto per la verifica dello stato dei luoghi.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

ART. 10
RESPONSABILITA'

Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

ART. 11
CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Reggio Calabria.